



CONF^{CO}OPERATIVE

Torino

COOPERATIVE

PRODUZIONE & LAVORO

SCOPO MUTUALISTICO:

Principio: mutualità senza fini di speculazione privata

Scopo: perseguire in forma mutualistica l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

SCOPO MUTUALISTICO:

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo **6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.**

SCOPO MUTUALISTICO:

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni

OGGETTO SOCIALE:

Art. 2521 c.c.: obbligatorio indicazione precisa dell'oggetto sociale, e non generico, ne' indicazione così ampia da sembrare indeterminato

.....la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività indicate nell'oggetto, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti **atti al raggiungimento degli scopi sociali.**

I SOCI:

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori coloro che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione **professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.**

I SOCI:

L'art.2538, co. 3 c.c. stabilisce che le persone giuridiche possono essere soci di cooperative. **Tuttavia** non è ammessa la loro partecipazione nelle cooperative di produzione lavoro, salvo il caso si tratti di soci sovventori e/o finanziatori, né in altra tipologia di società cooperativa nella quale lo scopo mutualistico presupponga la necessaria qualifica di persona fisica del socio cooperatore (v. Consiglio del Notariato n. 5308/I, già art.23, co. 1, D.Lgs.CPS 14.12.1947 n.1577).

LA MUTUALITA' PREVALENTE:

L'art. 2513 c.c. definisce i criteri della prevalenza per le varie tipologie di cooperative;

Il criterio della prevalenza si basa sulla soglia quantitativa del c.d. 50%

LA MUTUALITA' PREVALENTE:

Per le cooperative P.L., la mutualità prevalente è raggiunta quando il costo del lavoro dei Soci è superiore al 50% del totale del costo del lavoro, computate anche le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico;

Il costo del lavoro dovrà comprendere il costo di tutte le tipologie di lavoro che figurano nella voce B.7 e B. 9

LA MUTUALITA' PREVALENTE:

L'evidenza del raggiungimento dei parametri di prevalenza devono essere **OBBLIGATORIAMENTE** indicati in apposito paragrafo della Nota Integrativa, indicando oltre alle risultanze dell'anno in corso, anche quelle dell'anno precedente.

Inoltre, sistema contabile adeguato all'immediata verifica

(richiesto anche dal verbale di revisione)

LA MUTUALITA' PREVALENTE

(la circ. n. 104/E del 28/10/2011 dell'Agenzia)

Fattispecie in esame: cooperative di lavoro che utilizzano contratti d'appalto per lo svolgimento delle attività

La circolare chiarisce "che il corrispettivo pagato per le opere eseguite da terze imprese non rileva nel computo della mutualità prevalente ai sensi degli art. 2512 e 2513 c.c."

(vale quindi per la verifica della mutualità "civilistica")

LA MUTUALITA' PREVALENTE

(la circ. n. 104/E del 28/10/2011 dell'Agenzia)

Fattispecie in esame: cooperative di lavoro che utilizzano contratti d'appalto per lo svolgimento delle attività

La norma tributaria di cui all'art. 11 D.P.R. 601/1973 non si applica automaticamente con lo ***status*** di cooperativa a mutualità prevalente

...infatti la stessa pone in rapporto il costo lavoro Soci con il totale di tutti gli altri costi sostenuti dalla coop., tranne materie prime e sussidiarie (quindi anche corrispettivi pagati per le opere eseguite da terzi)

P.&L: TASSAZIONE

Ultimi ritocchi alle regole sulla tassazione cooperativa introdotta nel D.L. 138/2001
(da 36-bis al 36-quater dell'art. 2):

36-bis. In anticipazione della riforma del sistema fiscale, all' articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera b), le parole: *"per la quota del 30 per cento"* sono sostituite dalle seguenti: ***"per la quota del 40%"***;
- b) alla lettera b-bis), le parole: *"per la quota del 55 per cento"* sono sostituite dalle seguenti: ***"per la quota del 65%"***;

36-ter. Al comma 1 dell' articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole: "si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali" sono sostituite dalle seguenti: «non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali»



In pratica la norma ha introdotto una nuova tassazione applicabile a tutte le cooperative ed una esclusivamente in capo ad alcune categorie di cooperative.



TASSAZIONE GENERALIZZATA:

Si ricorda che il comma 1 dell'art. 6 del D.L. 63/2002, prevedeva l'**esenzione totale delle somme destinate alla riserva minima obbligatoria delle cooperative**, che per effetto del comma in esame – 36ter - sarà esente per la quota del 90%.

In pratica poiché la quota a riserva minima obbligatoria è del 30%, l'**esenzione sarà nella misura del 90% del 30%**, con una conseguente tassazione del 3% degli utili netti.



TASSAZIONE SPECIFICA:

Per quanto riguarda invece la novità introdotta dal comma 36-bis, essa concerne un incremento del 10% della quota di utili netti da assoggettare a tassazione, che sarà applicabile esclusivamente alle **cooperative generiche (P.L.!) e alle cooperative di consumo.**

Restano quindi non toccate da tale incremento, le cooperative agricole e le sociali..



Schema di sintesi:

	<u>COOPERATIVE AGRICOLE</u>	<u>COOPERATIVE P. & L.</u>	<u>COOPERATIVE DI CONSUMO</u>	<u>COOPERATIVE SOCIALI</u>
Quota di utili destinati a riserva minima legale tassabile	3%	3%	3%	3%
Quota di utili netti su cui è applicabile la tassazione	20%	40%	65%	-
Nuovo Carico fiscale (minimo)	23%	43%	68%	3%

Sulla base delle nuove misure, l'UTILE NETTO di una cooperativa
Produzione e Lavoro può essere così schematizzato:

UTILE NETTO	40%	TAX
RISERVA LEGALE	30%	
	di cui:	
	27%	NO TAX
	3%	TAX
FONDI MUTUALISTICI	3%	NO TAX
RESTANTE QUOTA DI UTILE	27%	
- se destinato a riserva indivisibile		NO TAX
- se destinato a rivalutazione gratuita del capitale		NO TAX
- se destinato a ristorno		NO TAX
- se destinato ad utili, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 2514 del c.c.		TAX

COMPILAZIONE UNICO

RF 50

RF50 Reddito esente e detassato

.00²

.00

In **colonna 2**, oltre all'importo di **colonna 1**, va indicato **il reddito esente da I.R.E.S. ex artt. 10 e 11 DPR 601/73 per le cooperative a mutualità prevalente (cooperative agricole, della piccola pesca e di produzione e lavoro)**. In tale caso occorrerà compilare anche i righi del quadro RS (da RS70 a RS72) relativi alle agevolazioni territoriali e settoriali (il codice "Tipo agevolazione" sarà il 70 e "Stato dell'agevolazione" sarà F).

COMPILAZIONE UNICO

RF 55

	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00	
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
RF55	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	
Altre variazioni in diminuzione	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00	
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00	37
										,00

codice 99

le altre variazioni in diminuzione non espressamente elencate nel quadro (voce residuale), tra le quali, a titolo meramente esemplificativo:

- **l'ammontare del 3% degli utili netti annuali** devoluto a fondo mutualistico ex legge 59/92;
- **l'ammontare del 27% degli utili netti annuali** devoluti a riserva legale, anche da parte delle società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, qualora lo statuto preveda la riserva legale indivisibile (30% fino al periodo d'imposta in corso al 17/09/2011 – cfr. Novità dal 2012 sotto);
- l'ammontare di una parte dell'utile netto annuale destinato alle riserve indivisibili (diverse da quella legale) ovvero ad altre destinazioni non tassate per espressa previsione di legge (rivalutazione gratuita delle quote, ecc.), per le seguenti percentuali:

